





Dati aperti e dati territoriali: pratiche diffuse di interoperabilità e nuovi scenari alla luce della Direttiva Open Data

Le La nuova direttiva UE 2019/1024: principali novità

9 dicembre 2021

Gabriele Ciasullo











Dall'Agenda digitale EU alla direttiva PSI

Dati Patrimonio della P.A.

Agenda Digitale Europea

Pilastro 1: Digital single market

THE EUROPEAN UNION EXPLAINED

Digital agenda for Europe

Rebooting Europe's economy

The digital agenda for Europe will help

The digital agenda for Europe will he Europe's citizens and businesses to get the most out of digital technologies

Azione 3: Apertura dei dati pubblici per il loro riutilizzo

Obiettivo: creare le condizioni più favorevoli per lo sviluppo di servizi e la possibilità di contribuire in modo concreto alla crescita economica.





Nuova Direttiva (UE) 2019/1024 del 20 giugno 2019

relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico



Recepita con D. Lgs. n. 200/2021

in vigore dal 15/12/2021





Il principio generale non è cambiato

Direttiva – art. 3

"Fatto salvo..... gli Stati membri provvedono affinché i documenti cui si applica la presente direttiva ... siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali conformemente ... "

Norma di recepimento - Art. 1

"Le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico provvedo no affinché i documenti cui si applica il presente decreto legislativo siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali secondo le modalità

.



Estensione dell'ambito (soggettivo) di applicazione

- ✓ Imprese pubbliche:
 - a) attive nei settori di cui agli articoli da 115 a 121 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (gas, elettricità, trasporti, acqua,)
 - b) che agiscono in qualità di operatori di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007;
 - c) che agiscono in qualità di vettori aerei che assolvono oneri di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008;
 - d) che agiscono in qualità di armatori comunitari che assolvono obblighi di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92.
- ✓ Imprese private di trasporto che sono soggette ad obblighi di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 e, in generale, ai gestori di servizi pubblici in relazione ai servizi di pubblico interesse;





Estensione dell'ambito (oggettivo) di applicazione

Dati della ricerca, nel rispetto della disciplina sulla **protezione dei dati personali**, ove applicabile, degli **interessi commerciali**, nonché della normativa in materia di diritti di **proprietà intellettuale** ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dei diritti di **proprietà industriale** ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Tale norma si applica nelle ipotesi in cui i dati siano il risultato di attività di ricerca finanziata con fondi pubblici e quando gli stessi dati siano resi pubblici, anche attraverso l'archiviazione in una banca dati pubblica, da ricercatori, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca, tramite una banca dati gestita a livello istituzionale o su base tematica.





Definizioni

- ✓ Dati di tipo aperto
- ✓ Anonimizzazione
- ✓ **Dati dinamici:** documenti informatici, soggetti ad aggiornamenti frequenti o in tempo reale, in particolare a causa della loro volatilità o rapida obsolescenza;
- ✓ Dati della ricerca
- ✓ Serie di dati di elevato valore
- ✓ Riutilizzo: lo scambio di documenti tra PA non costituisce «Riutilizzo»
- ✓ Interfaccia tra programmi applicativi (API)
- ✓ Utile ragionevole sugli investimenti





Documenti esclusi (art. 3)

- ✓ quelli detenuti per finalità che esulano dall'ambito dei compiti istituzionali
- ✓ quelli delle imprese prodotti al di fuori dell'ambito della prestazione di servizi di interesse generale o connesse ad attività direttamente esposte alla concorrenza e non soggette alle norme in materia di appalti
- ✓ quelli comunque nella disponibilità degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 (sicurezza)
- ✓ quelli esclusi dall'accesso ai sensi dell'art. 24 L. 241/90 e art. 5-bis del D.Lgs 33/2013 o per motivi di tutela del segreto statistico
- ✓ quelli, non contenenti dati pubblici, il cui accesso è disciplinato dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- ✓ quelli il cui accesso è escluso o limitato ovvero risulti pregiudizievole per la tutela della vita privata
- ✓ quelli il cui accesso è escluso o limitato per motivi di protezione delle informazioni sensibili relative alle infrastrutture critiche definite all'articolo 2 del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61;




Norme di salvaguardia (art. 4)

Sono fatte salve:

- ✓ la disciplina sulla protezione dei dati personali
- ✓ la disciplina sulla protezione del diritto d'autore e protezione dei diritti di proprietà intellettuale
- ✓ la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi (L. 241/1990 capo V)
- ✓ le disposizioni in materia di proprietà industriale (D. Lgs. 30/2005)

Richieste di riutilizzo



Le imprese pubbliche (ma non solo) definiscono i termini e le modalità di riutilizzo dei dati secondo i rispettivi ordinamenti

Formati disponibili

- ✓ I documenti sono resi disponibili, ove possibile insieme ai rispettivi metadati, in formato aperto e leggibile meccanicamente, nel rispetto delle regole tecniche
- ✓ Le PA e non hanno l'obbligo di adeguare i documenti o di crearne nuovi per soddisfare la richiesta, né l'obbligo di fornire estratti di documenti se ciò comporta difficoltà sproporzionate, che implicano attività eccedenti la semplice manipolazione
- ✓ non hanno l'obbligo di continuare a produrre e a conservare in uno specifico formato i documenti per permetterne il riutilizzo.
- ✓ I dati dinamici vengono resi disponibili tramite API adeguate e, ove possibile, come download in blocco (se ciò eccede le capacità finanziarie e tecniche i dati sono resi disponibili entro un termine e con temporanee restrizioni tecniche)





Serie di dati di elevato valore

documenti il cui riutilizzo è associato a importanti benefici per la società, l'ambiente e l'economia, in considerazione della loro idoneità per la creazione di servizi, applicazioni a valore aggiunto e nuovi posti di lavoro, nonché del numero dei potenziali beneficiari dei servizi e delle applicazioni a valore aggiunto basati su tali serie di dati;

ALLEGATO I: Elenco delle categorie tematiche di serie di dati di elevato valore

- 1. Dati geospaziali
- 2. Dati relativi all'osservazione della terra e all'ambiente
- 3. Dati meteorologici
- 4. Dati statistici
- 5. Dati relativi alle imprese e alla proprietà delle imprese
- 6. Dati relativi alla mobilità





Serie di dati di elevato valore (artt. 13,14,15 e 16 della Direttiva)

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di modificare l'allegato I aggiungendovi nuove categorie tematiche di serie di dati di elevato valore per tener conto degli sviluppi tecnologici e di mercato.

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore appartenenti alle categorie di cui all'allegato I. L'individuazione delle specifiche serie di dati di elevato valore si basa sulla valutazione delle loro potenzialità: a) nell'apportare importanti benefici socioeconomici o ambientali e servizi innovativi; b) nel beneficiare un numero elevato di utilizzatori, in particolare PMI; c) nel contribuire a generare proventi; e d) nell'essere combinata con altre serie di dati.

Tali atti di esecuzione possono specificare le modalità di pubblicazione e riutilizzo delle serie di dati di elevato valore e sono adottati secondo la «Procedura di Comitato» previa consultazione del Comitato appositamente creato, composto da rappresentanti degli stati membri





Serie di dati di elevato valore

- a) sono rese disponibili gratuitamente; tale obbligo non si applica:
 - alle imprese pubbliche, qualora ciò determini una distorsione della concorrenza
 - alle biblioteche, comprese quelle universitarie, ai musei e agli archivi
 - alle amministrazioni che devono generare utili per coprire parte sostanziale dei costi inerenti lo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico
- b) sono rese leggibili meccanicamente
- c) sono fornite mediante API
- d) sono fornite come download in blocco, se del caso

N.B. Per quanto concerne i dati territoriali e del monitoraggio ambientale, necessari per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente si applicano le regole tecniche definite dalla Direttiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007.

Coordinamento tra le varie politiche sui dati

In particolare, l'informazione territoriale segue le regole di implementazione della direttiva INSPIRE per quanto riguarda l'armonizzazione dei dati, i servizi di accesso ai dati, i modelli di interoperabilità, l'obbligo e le modalità di condivisione dei dati tra amministrazioni, la metadatazione, ecc.

Rientrano invece nell'ambito della direttiva sui dati di tipo aperto le condizioni per il riutilizzo dei dati stessi da parte di terzi (licenza, tariffazione, ecc.).



Coordinamento tra le varie politiche sui metadati

Pubblicazione e aggiornamento annuale sui siti istituzionali degli elenchi delle categorie di dati detenuti ai fini del riutilizzo.

Utilizzo del catalogo nazionale dei dati aperti gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, come punto di accesso unico alle serie di dati, ad eccezione dei set di dati territoriali che sono disponibili anche nel Repertorio Nazionale dei dati Territoriali.








Tariffazione

Gratuità

Costi Marginali



Non si applica per

- a) biblioteche, musei e archivi
- b) Le PA che devono generare utili per coprire i costi (Elenco definito dal MEF)
- c) Le imprese pubbliche

Bilanciamento Entrate/Costo marginale del servizio reso comprendente i costi di raccolta, produzione, riproduzione, diffusione, archiviazione dei dati, conservazione e gestione dei diritti, di anonimizzazione dei dati personali e delle misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti.

L'importo delle tariffe è calcolato in base a parametri oggettivi, trasparenti e verificabili ed è determinato secondo il criterio del costo marginale del servizio con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il MEF (dagli Enti territoriali e gli altri Enti e organismi pubblici) sentita l'Agenzia per l'Italia digitale





www.agid.gov.it

ciasullo@agid.gov.it











